

RILEVA E OSSERVA CHE

- L'art. 154 c.p.c. è fermo nell'avvisare che la seconda proroga è eccezionale e ciò, nel caso di specie, è rafforzato dalla natura del rito che richiede trattazione urgente e espone l'ufficio giudiziario a responsabilità in caso di ritardi (v. art. 3 Legge 89/2001),
- Cionondimeno, lo stesso art. 154 c.p.c. autorizza una seconda proroga "per motivi particolarmente gravi" e purché il giudice offre adeguata motivazione;
- Nel caso di specie, il consulente documenta la necessità di sondaggi nel terreno per estrapolare elementi utili all'indagine e la mancanza di documentazione: quanto a tale ultimo aspetto, al CTU è fatto divieto di acquisire documenti diversi da quelli nel fascicolo a pena di invalidità dell'indagine e quindi lo invita ad attenersi al rispetto delle norme di rito (argomentando ex artt. 198 c.p.c. e 90, comma II, disp. att. c.p.c.); quanto al secondo aspetto, la proroga (l'ultima in senso assoluto) può essere concessa, attesa la sussistenza di gravi motivi oggettivi;
- La necessità di un ausiliario per l'atto tecnico va autorizzata, con discrezione in capo al CTU per la scelta dello stesso

P.Q.M.

Letti e applicati gli artt. 154, 175 c.p.c.:

- I) **AUTORIZZA** il CTU a depositare a trasmettere l'elaborato alle parti entro e non oltre il termine del 30 dicembre 2011; abilita le parti a trasmettere le osservazioni sulla CTU al perito entro il termine del 20 gennaio 2012 e dispone che il perito stesso depositi in Cancelleria le valutazioni sulle osservazioni e la perizia entro il termine del 30 gennaio 2012
- II) **AUTORIZZA IL CTU AD AVVALERSI DI UN AUSILIARIO.**

Si comunichi alle parti e al CTU

Varese il 27 ottobre 2011

**IL GIUDICE
DR. GIUSEPPE BUFFONE**